

Regolamento per il funzionamento e la gestione del rifugio degli animali e per la disciplina dei servizi correlati

***APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI SANTA MARINELLA
CON ATTO 51 DEL 1 GIUGNO 2007***

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura comunale deputata ad accogliere animali (cani, gatti etcc.), di seguito individuata come "struttura", nonché il servizio di custodia all'interno della stessa.
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano anche le attività correlate alla gestione della struttura di cui al comma 1, quali, in particolare:
 - a) le modalità di cattura ai sensi del D.P.R. n.320/1954 e di soccorso dei cani e dei gatti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
 - b) le procedure di affido a terzi e di adozione dei cani e dei gatti, a fronte di richieste di persone interessate;
 - c) le attività volte ad assicurare agli ospiti della struttura l'assistenza veterinaria;
 - d) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalla struttura.
3. La struttura di cui al comma 1 è denominata "RIFUGIO DEGLI ANIMALI DI SANTA MARINELLA".

Articolo 2 (Finalità)

1. L'Amministrazione Comunale intende perseguire mediante l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le seguenti finalità:
 - a) assicurare il migliore risultato utile dalla gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 attraverso una rapida adottabilità dei cani e dei gatti ospiti ed una rapida riconsegna ai proprietari;
 - b) ottenere, per ogni animale entrante nella struttura, anche mediante quanto previsto dalla precedente lettera a), il maggior benessere possibile, compatibilmente con il suo stato di salute, con il minimo costo a carico della collettività.
2. I servizi resi nella struttura rispondono alle seguenti esigenze:
 - a) assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche della specie;
 - b) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e/o partecipazione a iniziative pubbliche, una migliore visibilità degli animali con un più razionale utilizzo degli spazi della struttura, l'adozione di efficaci forme di comunicazione;

- c) rintracciare i proprietari dei cani smarriti nel minor tempo possibile, utilizzando tutti gli strumenti e le tecnologie disponibili, per evitare inutili permanenze nella struttura di cani riferibili ad un proprietario;
 - d) garantire la cattura dei cani vaganti o comunque in carenza di custodia e contrastare il fenomeno degli abbandoni e del randagismo, anche collaborando con tutti i soggetti impegnati in tale attività;
 - e) rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale, e per lo sviluppo della pet-terapy, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale del Lazio del 2006, riguardante l'armonizzazione dei canili alle esigenze di terapia e svago ;
 - f) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo, ponendo in essere progetti specifici e utilizzando tutti gli strumenti disponibili.
3. Gli obiettivi e le finalità di cui ai precedenti comma 1 e 2 sono perseguiti attraverso le strutture di Polizia Zoofila esistenti , nonché delle Associazioni di Volontariato operanti nel settore..

Articolo 3 **(Ambiti di competenza del Comune)**

1. L'ambito di competenza del Comune è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con riguardo agli elementi individuati nel presente Regolamento.
2. Il Comune gestisce la struttura di cui all'articolo 1 del presente Regolamento in economia o mediante affidamento a terzi.
3. Al Comune compete, in particolare:
 - a) aggiornare l'Anagrafe Canina con i dati forniti dalla struttura di ricovero di cui all'articolo 1;
 - b) collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione e nella previsione di progetti e programmi specifici nei piani delle attività;
 - c) predisporre la documentazione per le persone che richiedono cani o gatti in affido o adozione, e fornire loro informazioni per una buona gestione degli animali (caratteristiche e necessità dell'animale, diritti/doveri dei proprietari, regole per una buona convivenza uomo/animale);

- d) fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare tale rapporto;
- e) definire l'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura di cui all'articolo 1 ed i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche o sociali;
- f) concordare con il gestore un orario, non inferiore alle venti ore settimanali, di apertura al pubblico della struttura di cui all'articolo 1, compatibile con le necessità di gestione della stessa e di cura degli animali, assumendo come principio la differenziazione dell'orario a seconda delle stagioni e la specificazione anche di turni festivi.
- g) Ai fini gestionali il Comune si avvale:
 - a) del Corpo di Polizia Municipale- Nucleo Guardie Zoofile ed Ambientali per gli aspetti operativi e
 - b) di un direttore per gli aspetti amministrativo-finanziari e di sorveglianza tecnica e dei rapporti con il soggetto gestore.

Articolo 4

(Ambiti di competenza dell'Azienda SL)

1. L'ambito di competenza dell'Azienda SL è individuato in base a quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente, nonché con riguardo agli elementi individuati nel presente Regolamento.
2. Le attività dell'Azienda SL consistono, in particolare:
 - a) nell'effettuare il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali, al fine di verificarne l'idoneità sotto il profilo igienico-sanitario;
 - b) nel controllare lo stato di salute degli animali che entrano nella struttura, nonché di quelli in essa già custoditi;
 - c) nell'attuare gli opportuni accertamenti diagnostici e analisi epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dagli animali;
 - d) nel controllare la presenza di microchip e/o tatuaggio nei cani entranti e nel provvedere all'immediato inserimento del microchip fornito dal Comune nel caso l'animale sia sprovvisto di tatuaggio leggibile o microchip, compatibilmente con i turni di lavoro del personale;

- e) nel collaborare con il Comune nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - f) nel partecipare all'attuazione dei programmi di informazione e di educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
 - g) nell'effettuare la sterilizzazione dei cani e dei gatti ospitati nella struttura.
3. Il Servizio Veterinario dell'Azienda SL esprime parere sul materiale informativo e documentario distribuito all'interno della struttura.

Articolo 5

(Collaborazione tra Comune e organismi di volontariato)

. Per l'esercizio delle competenze di cui al precedente articolo 3 ed alla legge n. 34 del 21 ottobre 1997 della Regione Lazio il Comune può anche avvalersi, previa stipulazione di formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, e delle Guardie Zoofile, ai sensi della stessa legge.

Articolo 6

(Ospiti della struttura)

1. Sono condotti e ospitati nella struttura di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

- a) i cani e i gatti per i quali è previsto, dalle norme vigenti, l'obbligo della custodia;
- b) i cani e i gatti i cui proprietari hanno provveduto ad effettuare la rinuncia di proprietà presso l'Anagrafe Canina del Comune di Santa Marinella, secondo le modalità previste.
- c) gli altri animali che per qualsivoglia motivazione o provvedimento di altra autorità debbano essere provvisoriamente ricoverati in attesa di altra destinazione.

Articolo 7

(Cattura degli animali)

1. La cattura dei cani e dei gatti è attuata in base alla segnalazione di un servizio di pubblico interesse ed è stabilito dal Comune un contributo economico a carico dei proprietari. La cattura dovrà avvenire a cura del personale della A.S.L. ovvero da personale dell'Ente gestore o della Polizia Zoofila in possesso della qualificazione professionale necessaria.

2. I cani catturati sono condotti al canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste dalla legge 34 del 1997 della Regione Lazio.

3. Qualora l'animale catturato sia in immediato pericolo di vita, l'operatore del soggetto gestore informa il veterinario di turno presso l'Azienda SL, al fine di predisporre i necessari interventi.

4. Presso la struttura, di cui al precedente articolo 1, l'operatore del soggetto gestore svolge le seguenti operazioni:

- a) verifica del tatuaggio/microchip o di altri segni di riconoscimento dell'animale;
- b) registrazione dei dati relativi all'animale e all'intervento di cattura;
- c) ricovero dell'animale, secondo le indicazioni del veterinario preposto all'assistenza sanitaria nel canile, con contestuale richiesta di visita, accertamenti, eventuali terapie;
- d) comunicazione di avvenuto ingresso al Servizio Veterinario dell'Azienda SL;
- e) comunicazione di avvenuto ingresso all'Anagrafe Canina.

Articolo 8

(Elementi generali di riferimento per il gestore della struttura in relazione alle attività ed ai servizi svolti nella stessa)

1. Il soggetto gestore del canile garantisce il perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento, nel rispetto delle norme di riferimento dello stesso, nonché secondo quanto previsto dai precedenti articoli 6, 7 e dai successivi articoli 9, 10, 11, 12, 13.

2. Il soggetto gestore, in particolare, collabora con il Comune, se questo non assume il servizio in economia, con la Provincia, l'Azienda SL e gli organismi di volontariato operanti nel settore, per l'espletamento delle rispettive competenze previste dalla Legge Regionale n. 34 del 1997.

Articolo 9

(Compiti del soggetto gestore in ordine alla gestione non sanitaria della struttura e delle attività ad essa correlate)

1. Il soggetto gestore, in ordine alla gestione della struttura di cui al precedente articolo 1 e delle attività ad essa correlate, svolge i seguenti compiti:

- a) garantisce il benessere degli animali ospitati;
- b) la cattura dei cani vaganti, con un servizio continuativo diurno e festivo ai sensi dell'art.7 comma 1) del presente regolamento;
- c) il recupero, anche nelle ore notturne, qualora richiesto da un servizio di pubblico interesse, di cani e gatti incidentati o feriti, di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- d) garantisce la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
- e) garantisce le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera, nonché alla disinfestazione e disinfezione quando prescritte;
- f) garantisce le condizioni di contenimento dei cani aggressivi con strumenti volti al recupero effettivo dell'animale;
- g) garantisce l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- h) garantisce la disponibilità dell'animale e vigila affinché non sia, per qualunque motivo, sottratto ai controlli disposti per fini diagnostici, nell'ipotesi di malattie infettive trasmissibili all'animale o all'uomo;
- i) comunica al servizio Veterinario dell'Azienda SL il sospetto di malattia dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- l) coadiuva il veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il contenimento;
- m) accudisce gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi, alla sgambatura ed alla toelettatura;
- n) aggiorna costantemente le schede con il nome degli animali affisse sui recinti e quelle individuali sulle quali sono riportati i dati degli animali e gli interventi, sanitari e non, che li riguardano;
- o) aggiorna costantemente e trasmette agli uffici competenti le date di ingresso ed uscita, i movimenti degli animali, il loro stato di adottabilità ed eventuali inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari;
- p) adotta ogni misura utile a consentire, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le proposte di affido o adozione;

- q) offre adeguata assistenza ai visitatori e fornisce agli aspiranti affidatari, informazioni sulle caratteristiche dei cani e/o dei gatti presi in considerazione;
- r) tiene una puntuale e tempestiva registrazione cronologica di carico e scarico degli animali, da aggiornare almeno una volta al giorno;
- s) fornisce all'Anagrafe Canina del Comune i dati inerenti la gestione anagrafica e collabora con la stessa per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Canina; fornisce i dati utili agli archivi delle varie Banche Dati delle Anagrafi Canine gestite dagli Enti istituzionali;
- t) provvede alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari dei cani, li avverte del ritrovamento dei loro animali e procede al più presto alla riconsegna, avvertendo l'Anagrafe Canina del mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario già avvertito;
- u) chiede, al momento della riconsegna del/i cane/i ai proprietari, il rimborso delle spese sostenute, così come previsto al precedente articolo 1, rilasciando regolare ricevuta, provvede altresì allo smaltimento degli animali deceduti o soppressi a termini legge ed all'eventuale sepoltura negli appositi siti individuati dall'amministrazione;
- v) provvede a consegnare al Comune un consuntivo mensile delle entrate derivanti dai suddetti rimborsi e un rapporto semestrale relativo all'utilizzo di tali proventi;
- w) provvede a quanto necessario alla cura della struttura, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi che gli sono stati affidati, garantendone il buon funzionamento, informando tempestivamente il Comune degli eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti, attrezzature e mezzi;
- z) provvede alla custodia dei documenti e dei certificati relativi alla struttura e alle sue attrezzature ed impianti.

Articolo 10

(Profili di disciplina inerenti la gestione sanitaria della struttura)

1. Sono affidate all'ASL le funzioni di assistenza sanitaria designate a livello istituzionale in capo a tale soggetto. Il Comune stabilisce a quale soggetto affidare i compiti sanitari non spettanti istituzionalmente all'ASL. La direzione sanitaria e la responsabilità sanitaria del canile municipale sono in capo alla ASL come previsto dalla normativa in vigore.

2. Al soggetto di cui al precedente comma 1 (ASL) competono le funzioni istituzionali di profilassi e polizia veterinaria ai sensi della normativa regionale di riferimento. e in particolare:

- a) vigilanza e controllo sanitario sulla struttura al fine di verificarne l'idoneità igienico sanitaria e assicurarne le condizioni di igiene e pulizia;

b) vigilanza sull'osservanza delle leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali;

c) controllo dello stato di salute degli animali catturati e di quelli custoditi nella struttura;

d) accertamenti e indagini al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dagli animali ospiti;

e) sterilizzazione degli animali ospiti, secondo programmi stabiliti dalla normativa regionale

3. Sono inoltre assicurate, , le funzioni di assistenza sanitaria veterinaria e in particolare:

a) presenza programmata di un veterinario nella struttura e comunque secondo le esigenze di servizio;

b) interventi terapeutici e chirurgici, anche d'urgenza, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi della legge regionale;;

c) controllo del registro di carico e scarico degli animali;

d) vigilanza sulla razione alimentare.

Articolo 11

(Affidi e adozioni dei cani e dei gatti ospiti della struttura)

1. I cani e i gatti ospiti della struttura di cui al precedente articolo 1 possono essere dati in affido o in adozione nel rispetto della normativa vigente. A tale scopo per incentivare l'adozione il Comune può prevedere un contributo a favore del soggetto adottante, una tantum, commisurato alle disponibilità annuali di bilancio dell'Ente.

2. I cani e i gatti entrati come ospiti nella struttura possono essere dati subito in affidamento temporaneo, espletate le verifiche sanitarie. In tal caso l'affidatario temporaneo si farà carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento. Trascorsi sessanta giorni dall'entrata in canile, l'adozione può diventare definitiva.

3. I cani entrati nel canile a seguito di rinuncia di proprietà possono essere dati subito in adozione, espletate le verifiche sanitarie.

4. Il richiedente un'adozione o un affido dovrà presentare domanda scritta in triplice copia (una per il gestore, una per il Comune ed una per il richiedente stesso), contenente le generalità, l'indirizzo e i dati identificativi di un valido documento di riconoscimento.

5. La persona che richiede un'adozione o un affidamento dovrà:

a) avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;

b) impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, in particolare provvedendo all'iscrizione immediata all'Anagrafe Canina del Comune di residenza nei termini di legge;

c) conoscere le esigenze fondamentali della specie;

d) non avere precedenti di maltrattamento degli animali;

e) non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su cani e/o gatti (salvo dichiarazione illustrativa delle ragioni di ogni precedente rinuncia).

6. L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido, deve essere motivato per iscritto dall'operatore, dandone copia sia al richiedente che all'ufficio comunale preposto.

7. L'affidatario si impegna anche a restituire l'animale al legittimo proprietario che si presentasse e si qualificasse nel periodo dell'affido temporaneo ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'ingresso dell'animale stesso nella struttura.

8. L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane/gatto a lui più idoneo, anche invitandolo a prendere in considerazione individui di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

Articolo 12

(Elementi di riferimento per il trattamento dei cani e dei gatti ospiti della struttura di ricovero)

1. Al fine di garantire la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, devono essere svolti i seguenti interventi sugli animali entranti nella struttura:

a) ai cani sprovvisti di tatuaggio leggibile o di microchip è applicato il microchip fornito dalla Pubblica Amministrazione;

b) i gatti ricoverati ed i cani non rivendicati da un proprietario nei termini di sessanta giorni sono sterilizzati da medici veterinari, ad esclusione dei cuccioli e degli animali ricoverati per motivi particolari, quali i morsicati ed i morsicatori, nonché quelli sotto sequestro; per motivi di carattere sanitario, certificati da medici veterinari dell'Azienda SL, la sterilizzazione può essere effettuata anche prima del termine di sessanta giorni.

2. Non possono essere accolte dal soggetto gestore le richieste di rinuncia di cani e/o gatti da parte di proprietari che non abbiano prima fatto regolare richiesta in tal senso presso l'Anagrafe Canina.

3. I gatti che vivono in stato di libertà, in caso di particolari esigenze di carattere sanitario certificate da medici veterinari dell'AziendaSL, possono essere condotti e trattenuti presso la struttura di cui all'articolo 1 per il tempo strettamente necessario al trattamento sanitario; così come previsto dall'a legge regionale.

Articolo 13
(Proventi delle offerte)

1. I proventi delle offerte a favore della struttura di cui al precedente articolo 1, unitamente alle tariffe corrisposte per la permanenza degli animali nella stessa, sono acquisiti dal gestore per essere destinati, in modo vincolato, al miglioramento delle condizioni di vita degli animali della struttura, nonché ad iniziative di potenziamento della campagna affidi e dell'informazione sulla tutela degli animali. A tale scopo il gestore, provvederà a rendicontare annualmente le spese sostenute presentando apposito bilancio comprendente anche le risorse assegnategli dall'Ente,
2. I proventi derivanti da offerte di cui al precedente comma 1 devono essere comunicati dal soggetto gestore con le stesse modalità previste per gli altri proventi dal precedente articolo 9.

Articolo 14
(Prescrizioni per i visitatori)

1. I visitatori possono accedere alla struttura negli orari e negli spazi loro riservati.
2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, per la tutela della loro salute e della sicurezza di ospiti e operatori è fatto divieto di accedere negli altri spazi: aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento, aree dei servizi.
3. Possono essere concesse autorizzazioni da parte del Comune per riprese fotografiche e per l'accesso alle aree riservate.

Articolo 15
(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione approvativa.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alla normativa vigente in materia.

3. E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile o in contrasto con il presente Regolamento. Le convenzioni e gli atti relativi alla gestione della struttura assunti in precedenza si intendono automaticamente adeguati alla presente regolamentazione.

Allegato A

Norme di riferimento

Le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento alle seguenti normative:

- T.U. Leggi Sanitarie n.1265/1934;
- D.P.R. n.320/1954 e successive modificazioni;
- Legge 14/8/1991 n.281;
- Articolo 727 c.p. come modificato con Legge 22/11/1993 n.473;
- Legge Regionale Lazio n. 34 del 1997;
- Decreto Legislativo 267 del 2000;
- Legge cost. n. 3 del 2001;
- Deliberazione della Giunta Regionale dicembre 2006;